

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 8 febbraio 2019

Situazione dei terapeuti complementari dopo la modifica della legge sanitaria

Signor deputato,

rispondiamo in forma scritta all'interpellanza in oggetto che chiede chiarimenti sull'attuazione delle modifiche della legge sanitaria (Lsan.) decise dal Gran Consiglio l'11 dicembre 2017, per quanto riguarda i terapeuti complementari.

Preliminarmente giova ripercorrere brevemente le tappe di questa novella legislativa.

Con messaggio n. 7227 del 4 ottobre 2016 il Consiglio di Stato aveva sottoposto al Gran Consiglio diverse modifiche della Lsan. Tra queste il completamento dell'elenco delle professioni autorizzate con quelle nuove di terapeuta complementare con diploma federale e naturopata con diploma federale. Contestualmente si era proposto di modificare le competenze dei futuri nuovi terapeuti complementari a livello cantonale, limitando le loro prestazioni ai metodi non di competenza delle nuove figure professionali previste dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; art. 63b cpv. 2 lett. h). Quanto proposto non ha suscitato particolari critiche o reazioni, fatta eccezione per la questione relativa al periodo di pratica da svolgere in vista dell'iscrizione all'esame superiore federale. Ma su questo aspetto torneremo nella risposta alla domanda n. 3.

Il rapporto R7227 della Commissione speciale sanitaria del 9 novembre 2017 ha condiviso l'impostazione del messaggio e non ha prospettato al riguardo particolari modifiche al testo di legge proposto. Anch'esso ha tuttavia tematizzato il periodo di pratica.

Dopo la già citata approvazione del Parlamento della modifica di legge l'11 dicembre 2017, ne è seguita un'ulteriore breve consultazione delle associazioni professionali in merito ai due anni di pratica introdotti quale requisito per l'ottenimento del libero esercizio da parte del Gran Consiglio. La modifica è entrata in vigore il 1° settembre 2018 assieme ai regolamenti di applicazione.

In data 14 novembre 2018 lo scrivente Governo ha approvato una prima modifica del nuovo regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari in considerazione delle difficoltà di attuazione segnalate ulteriormente dall'Organizzazione del mondo del lavoro Terapisti complementari (OmL TC) con riferimento ai due anni di pratica (cfr. anche risposta n. 3).

Di seguito rispondiamo ai quesiti posti.

1. Quando intende comunicare ai terapisti complementari con autorizzazione di libero esercizio nel Canton Ticino se possono esercitare la riflessologia plantare?

Con riferimento alle nuove disposizioni di legge, è importante delimitare il campo di attività del naturopata con diploma federale, rispettivamente terapeuta complementare con diploma federale, da quello del terapeuta complementare cantonale. Nel corso delle prime settimane della loro attuazione è emerso che vi sono alcuni metodi parziali con riferimento ai quali non è di primo acchito evidente stabilire se debbano far parte obbligatoriamente di un metodo globale rientrante nei metodi dei nuovi diplomi federali o se potrebbero anche rappresentare un metodo particolare, parziale, a sé stante.

L'Ufficio di sanità ha pertanto interpellato già nel mese di settembre 2018 l'OmL TC per avere dei chiarimenti al riguardo. Ciò sia in virtù della sua importanza, sia in considerazione della sua conoscenza dei metodi e del percorso formativo che porta al diploma federale. Purtroppo, nonostante alcuni solleciti, queste risposte non sono sino a oggi giunte. Un incontro ha finalmente potuto essere agendato nelle prossime settimane. La questione verrà quindi risolta a breve, se necessario in modo autonomo.

2. Perché non autorizza in via provvisoria l'esercizio della riflessologia plantare, anziché lasciare in sospeso la questione, ciò che crea di fatto l'impossibilità per le terapeute in questione di sopravvivere economicamente (vedi allegato)?

Nel campo della polizia sanitaria un'autorizzazione provvisoria non è giuridicamente possibile. Delle due l'una: o i requisiti sono dati oppure non lo sono. Per quanto sia spiacevole per l'istante non vi sono altre possibilità.

3. Nel rapporto n. 7227R della Commissione sanitaria sulla revisione della legge sanitaria approvata nel dicembre 2017 (in vigore dal 1.9.18) si invitava il Consiglio di Stato a valutare l'applicazione dell'art. 54 cpv. 2 per consentire ai terapisti complementari con diploma settoriale di poter svolgere la pratica necessaria a conseguire il diploma federale: quale seguito è stata dato a questo invito?

Come accennato in precedenza, la questione dello svolgimento dei due anni di pratica necessari a conseguire il diploma federale di terapeuta complementare è stata sin dall'inizio oggetto di vivace discussione anche con le OmL TC. Alla luce della regolamentazione della professione voluta nell'anno 2000 da questo Parlamento si è sempre spiegato che da un punto di vista giuridico un'autorizzazione provvisoria per coloro che stanno svolgendo il periodo di pratica non era possibile sotto la propria responsabilità professionale. Si sarebbe tutt'al più potuto limitarsi a pretendere il certificato settoriale rilasciato dalle OmL quale requisito per la concessione del libero esercizio; ciò sarebbe tuttavia stato in contrasto sia con la volontà delle OmL (che per anni si sono adoperate per creare diploma federale dopo superamento dell'esame superiore federale) che del SEFRI. Il certificato settoriale non rappresenta inoltre un diploma riconosciuto dal SEFRI, ma unicamente un'attestazione intermedia.

In considerazione di queste indicazioni fornite alla Commissione speciale sanitaria, la stessa ha rinunciato a proporre nel suo rapporto una modifica formale degli articoli di legge e si è allineata alla posizione del SEFRI, concordando che dall'entrata in vigore della revisione della LSan., il nuovo diploma federale sia considerato l'asticella minima per poter esercitare sotto la propria responsabilità. Il Rapporto commissionale afferma esplicitamente che una decisione di diverso tipo risulterebbe anacronistica e non in linea con gli intendimenti riguardanti la tutela dei pazienti. La Commissione si era pertanto limitata a invitare il Consiglio di Stato a valutare l'applicazione dell'art. 54 cpv. 2 LSan per consentire ai terapisti complementari con diploma settoriale di poter svolgere la pratica necessaria a conseguire il diploma federale.

Nell'ambito della discussione in Parlamento l'11 dicembre 2017 era pertanto stato anticipato che si sarebbe accettato quale datore di lavoro dei terapisti durante il periodo di pratica qualsiasi terapeuta complementare già in possesso del libero esercizio e quindi senza pretendere che il datore di lavoro sia dal canto suo in possesso del diploma federale. In questo modo si disponeva di un numero potenziale di datore di lavoro superiore alle 1000 unità. Con queste indicazioni anche il Parlamento ha approvato gli articoli in questione senza apportare alcuna modifica.

La discussione con le OmL è tuttavia proseguita anche dopo l'entrata in vigore della legge e del regolamento, e una delegazione del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pure partecipato a un evento informativo organizzato in Ticino dalla OmL TC. A seguito di tale discussione, è stato proposto al Consiglio di Stato un'ulteriore allentamento dei requisiti per fungere da datore di lavoro per i terapisti in formazione, permettendo a tutti gli operatori sanitari in possesso del libero esercizio di assumere questa funzione. La relativa modifica del regolamento concernente l'attività degli operatori sanitari è entrata in vigore lo scorso 16 novembre 2018. Essa ha portato il numero dei potenziali datori di lavoro a oltre 8000.

Infine proprio in data odierna il Consiglio di Stato ha approvato un'ulteriore facilitazione, relativa ai terapisti che erano già, ma ancora, in formazione al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa. L'adeguamento della legge ha tutelato i diritti acquisiti degli operatori già attivi: i terapisti complementari già autorizzati possono in effetti continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti, senza dunque alcun termine entro cui doversi adeguare al nuovo quadro normativo. Si è però posta la situazione particolare degli allievi che già avevano sostenuto con successo l'esame cantonale o comunque che già erano in formazione al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. La modifica legislativa non è invero giunta inattesa per queste persone, che già al momento dell'iscrizione al Centro Professionale Sociosanitario non potevano ignorare il possibile inasprimento dei requisiti formativi. Tuttavia, con modifica di regolamento, anch'esse sono state mantenute assoggettate al diritto previgente. Verranno quindi autorizzate al libero esercizio senza richiedere il diploma federale di terapeuta complementare o naturopata, in un'ottica di regime transitorio e di adeguamento progressivo alle nuove e più esigenti condizioni di esercizio della professione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us@ti.ch)